

NATURA E PARTICOLARITÀ DEL PROCESSO MATRIMONIALE

PIÙ BREVE DAVANTI AL VESCOVO

SOMMARIO: Introduzione. – 1. Chi: il giudice competente. – 1.1. Solo il Vescovo. – 1.2. Quale Vescovo? – 1.3. Gli uffici d'aiuto per il Vescovo. – 1.3.1. Il Vicario giudiziale. – 1.3.2. L'istruttore. – 1.3.3. L'assessore. – 1.3.4. il Difensore del vincolo e il notaio. – 1.3.5. L'aiuto della Conferenza episcopale – 2. Quando: le condizioni necessarie. – 2.2. L'accorso tra le parti. – 2.2. Evidenza della nullità. – 3. Come: le tappe del processo. – 3.1. L'introduzione della causa. – 3.2. L'istruzione e la discussione della causa. – 3.3. La decisione della causa. – 3.4. Le impugnazioni e l'esecuzione della sentenza. – Conclusione.

Introduzione

L'iniziativa legislativa di Papa Francesco per rinnovare la legge processuale speciale che regge il processo di nullità matrimoniale¹ è arrivata in un momento opportuno. La semplificazione e la celerità del processo era richiesta dai Vescovi di tutto il mondo, e la III Assemblea Generale Straordinaria del Sinodo dei Vescovi aveva chiesto «la possibilità di determinare una via amministrativa sotto la responsabilità del vescovo diocesano», e anche «un processo sommario da avviare nei casi di nullità notoria»². Mentre la prima di queste proposte non è stata accettata, preservando così la via giudiziale per la dichiarazione della nullità, «non perché lo imponga la natura della cosa, ma piuttosto lo esiga la necessità di tutelare in massimo grado la verità del sacro vincolo»³, la seconda invece è stata accolta dal Santo Padre, istituendo il processo che adesso presentiamo.

Molto probabilmente questo nuovo processo matrimoniale, chiamato “proces-

¹ FRANCISCUS PP., Litt. Ap. M.P. datae: *Mitis Iudex Dominus Jesus quibus canones Codicis Iuris Canonici de causis ad matrimonii nullitatem declarandam reformatur*, 15 agosto 2015, in AAS 107 (2015), 958-970 (di seguito *Mitis Iudex*); ID., Litt. Ap. M.P. datae: *Mitis et Misericors Jesus quibus canones Codicis Canonum Ecclesiarum Orientalium de causis ad matrimonii nullitatem declarandam reformantur*, 15 agosto 2015, in AAS 107 (2015), 946-957. Con il *Mitis Iudex* sono stati modificati i cann. 1671-1691 del Codice di Diritto Canonico, che si trovano nel *Liber VII, De processibus, Pars III De quibusdam processibus specialibus, Titulus I De processibus matrimonialibus, Caput I De causis ad matrimonii nullitatem declarandam* (cf. *Mitis Iudex*, Proemio, in fine).

² *III Assemblea Generale Straordinaria del Sinodo dei Vescovi* (5-19 ottobre 2014), *Relatio Synodi*, n. 48.

³ *Mitis Iudex*, Proemio.

so matrimoniale più breve davanti al Vescovo”⁴, che si aggiunge e non si sovrappone né si confonde con quelli già esistenti (l’ordinario e il documentale), è quello che suscita più curiosità, non solo per la novità, ma anche e forse specialmente perché la sua decisione è stata riservata al Vescovo.

È opportuno far presente sin dall’inizio che lo stesso nome del nuovo processo (*brevior*), rende evidente che anche il processo ordinario di nullità è stato semplificato e snellito rispetto al processo esistente fino all’8 dicembre scorso. Questo nuovo processo, allora, non è stato l’unico passo per velocizzare il trattamento delle cause di nullità, ma lo strumento adatto per rispondere ai fedeli che si trovino nella speciale circostanza di un caso di nullità evidente, pertanto con una prova facile da reperire e irrefutabile e, allo stesso tempo, senza il pericolo di conflittualità tra le parti⁵.

Il Proemio del Motu proprio *Mitis Iudex* enumera i criteri fondamentali della riforma, e tra questi emerge chiaramente la centralità del Vescovo nell’esercizio del servizio pastorale della giustizia attraverso il suo intervento diretto, come pastore e capo nella sua Chiesa⁶. Infatti, perché diventi più visibile il posto centrale del Vescovo nella dimensione giudiziale della potestà di governo nella sua diocesi, questi dovrà offrire un segno della conversione delle strutture della sua Chiesa particolare⁷. Il Vescovo potrà servirsi degli strumenti della Curia nell’esercizio di questo ministero, ma allo stesso tempo dovrà disporsi a un suo esercizio personale per quanto riguarda le cause di nullità. E questo dovrà farlo in modo speciale facendosi carico della risoluzione dei processi più brevi nella sua Chiesa particolare, previsti per i casi in cui gli argomenti a favore della nullità sono specialmente evidenti⁸.

In questi casi, come si vedrà subito, sarà il Vescovo che, appoggiandosi a specifiche figure idonee a fornirgli adeguata consulenza, se raggiunge la certezza morale sulla nullità del matrimonio, emetterà la sentenza affermativa, o in caso contrario deciderà che la causa debba esser trattata col processo ordinario di nullità.

È chiaro che questo richiederà la dedizione e il coinvolgimento personale del Vescovo in quest’ambito del suo ministero, forse fino ad ora lasciato solo ai suoi collaboratori, ma come ci dice lo stesso Romano Pontefice nel Proemio della nuova legge, si tratta di rispondere a «l’enorme numero di fedeli che, pur desiderando provvedere alla propria coscienza, troppo spesso sono distolti dalle strutture giuridiche della

⁴ *Mitis Iudex*, art. 5: «De processu matrimoniali brevior coram Episcopo».

⁵ Cf. il caso preso come esempio dal Papa: FRANCESCO, *Mens legislatoris del 12 marzo 2016*, in *Quaderni dello Studio Rotale* 23 (2016), 51.

⁶ Cf. *Mitis Iudex*, Proemio, II-III.

⁷ Cf. FRANCESCO, Esortazione Apostolica *Evangelii gaudium*, n. 27, in AAS 105 (2013), 1031.

⁸ Cf. *Mitis Iudex*, Proemio, IV.

Chiesa a causa della distanza fisica o morale». E in questa risposta assume un posto speciale il personale coinvolgimento del Vescovo che, come dice anche il Papa nell'introduzione alle Regole procedurali, «come il buon Pastore, è tenuto ad andare incontro ai suoi fedeli che hanno bisogno di particolare cura pastorale»⁹.

Questo processo più breve davanti al Vescovo, d'altronde, deve essere inteso nell'insieme dei capisaldi della riforma del processo matrimoniale, enumerati nel Proemio di *Mitis Iudex* ed evidenziati nel Sussidio applicativo¹⁰: la centralità del Vescovo nel servizio della giustizia, la sinodalità nel servizio pastorale della giustizia, le procedure semplici e agili e la gratuità delle procedure¹¹, riuscendo così ad avvicinare e rendere accessibile il servizio della giustizia ai fedeli che ne abbiano bisogno.

Questo processo, peraltro, non deve confondersi con il processo documentale già esistente, in quanto, benché ci siano dei punti in comune, in questo caso la prova non è solo quella documentale, ma si ammette anche la testimoniale; né sfugga, poi, che la peculiarità di questo nuovo processo va ravvisata nel fatto che è il Vescovo stesso che emette la sentenza, cosa che lo differenzia dalle altre tipologie di processo, precedentemente previste.

Seguiremo uno schema che progressivamente risponderà a tre domande che chiariscono sufficientemente in cosa consista questo nuovo processo: *chi* può applicarlo, *quando* può adoperarlo, e *come* deve farlo. Avendo personalmente preso parte alla “*Commissione speciale* di studio per la riforma del processo matrimoniale canonico” istituita dal Santo Padre il 27 agosto 2014¹², mi scuso di non citare autori e mi permetto di non entrare in discussioni dottrinali o di scuola sulla materia, concentrandomi solo nella illustrazione e spiegazione della legge vigente.

1. Chi: il giudice competente

Si deve considerare, in primo luogo, chi sia il giudice competente in genere, e poi quale sia il giudice (o i giudici) competente nel caso specifico.

⁹ *Mitis Iudex*, Regole procedurali (di seguito RP), Introduzione.

¹⁰ Cf. TRIBUNALE APOSTOLICO DELLA ROTA ROMANA, *Sussidio applicativo del Motu Proprio Mitis Iudex Dominus Jesus*, Città del vaticano, 2016, 9-12 (di seguito: *Sussidio applicativo*).

¹¹ Disse il Papa Francesco un anno e mezzo dopo questa relazione (ma prima della sua pubblicazione), il 25 novembre 2017, nel Discorso ai partecipanti nel Corso organizzato dalla Rota Romana: “La prossimità e la gratuità, come ho più volte ribadito, sono le due perle di cui hanno bisogno i poveri, che la Chiesa deve amare sopra ogni cosa” (Communicationes, 49 [2017] 278, n. 8).

¹² Cf. Comunicato della Sala Stampa della Santa Sede, 20 settembre 2014.

1.1. Solo il Vescovo

Ripristinando l'antico esercizio personale fatto dal Vescovo del suo potere giurisdizionale, il Papa gli ha riservato l'applicazione del processo più breve per le cause in cui si accusa la nullità del matrimonio in base ad argomenti particolarmente evidenti.

Lo stesso Legislatore evidenzia la ragione di questa scelta. Certamente ha pensato che nei casi di nullità evidente non è giusto che i fedeli scontino ritardi inutili ed evitabili, ma neppure gli è sfuggito che un processo da applicarsi con una modalità abbreviata avrebbe potuto mettere a rischio l'indissolubilità del matrimonio. Pertanto, ha ritenuto opportuno rimettere la decisione di queste cause allo stesso Vescovo, «che in forza del suo ufficio pastorale è con Pietro il maggiore garante dell'unità cattolica nella fede e nella disciplina»¹³.

Non sembra il caso di ripercorrere le vicende storiche che, a motivo di circostanze contingenti, hanno progressivamente allontanato i Vescovi dall'esercizio diretto e personale della loro potestà giudiziale¹⁴, poiché condurrebbe lontano dall'oggetto della presente trattazione: saranno altri e in altre sedi, ad offrire questo studio storico in modo documentato. Basti qui tener presente che questo esercizio ha avuto diverse forme, che andavano di pari passo con le diverse vicende storiche e con le diverse necessità dei fedeli. Oggi, in questo particolare momento storico, si sente l'urgenza di rispondere in modo sicuro, veloce ed efficace a una quantità di fedeli che si trovano in difficoltà perché sperimentano la sofferenza di un matrimonio fallito, la cui nullità risulta dimostrabile facilmente, per la sussistenza di prove che la rendono evidente. Perché in questi casi si possa operare senza ritardi, il Papa ha affidato nelle mani dei Vescovi diocesani il processo più breve.

È chiara la legittima scelta del Legislatore, una volta ripristinata la dimensione essenzialmente diocesana della giurisdizione per le cause di nullità del matrimonio¹⁵, che ripone piena fiducia nella responsabilità personale del singolo Vescovo per l'applicazione del processo più breve, coinvolgendolo personalmente nella risposta che viene chiesta oggi alla Chiesa, nelle emergenze attuali, affrontate in tutte le sue dimensioni nelle ultime due Assemblee Generali del Sinodo dei Vescovi, la III

¹³ *Mitis Iudex*, Proemio, IV.

¹⁴ Il Concilio di Trento aveva fatto ritornare nelle mani del Vescovo le cause di nullità matrimoniale, (cf. CONCILIIUM TRIDENTINUM, *Sessio XXIV*, canon XX, in: *Conciliorum Oecumenicorum Decreta*, Bologna 1973, 772-773).

¹⁵ Cf. *Mitis Iudex*, can. 1673.

Straordinaria del 2014 e la XIV Ordinaria del 2015.

Nel contesto del *Mitis Iudex*, non sembra che chi presieda la Chiesa particolare possa delegare ad un'altra persona il poter giudicare con il processo più breve, a meno che non abbia una concessione speciale, da chiedersi alla Santa Sede nei casi particolari, che potrebbero rintracciarsi o in impedimenti – anche temporanei – del Vescovo, o a motivo della estensione territoriale della diocesi o per il gran numero di fedeli¹⁶.

Qualcuno potrebbe eccepire che non sempre da parte del Vescovo c'è una conoscenza così approfondita e specifica del diritto canonico, ritenendolo quindi non in condizione di decidere le cause da trattarsi con il processo più breve. Ciò non è condivisibile per due ordini di ragioni: da una parte perché, come si vedrà tra poco, il Vescovo conta, al momento della decisione, con l'aiuto dell'istruttore del processo e di un assessore. Dall'altra parte, emergendo il diritto canonico dal Vangelo come dalla sua fonte, è chiaro che non mancherà al Vescovo la sua conoscenza sostanziale, come non manca neppure dalla sana dottrina e la prudenza del Pastore.

1.2. *Quale Vescovo?*

I titoli di competenza indicati dal *Mitis Iudex* si applicano a tutte le cause di nullità del matrimonio, e perciò anche quando si tratta del processo più breve davanti al Vescovo. Questi titoli sono stati ora ampliati e semplificati, seguendo sempre il criterio della vicinanza e della prossimità, più volte menzionato nel Proemio del *Motu proprio*.

¹⁶ È di grande importanza, per capire il posto centrale del Vescovo nel processo brevior, tener conto di quanto ha stabilito il Santo Padre il 25 novembre 2017, nel Discorso ai partecipanti nel Corso organizzato dalla Rota Romana, un anno e mezzo dopo la pronuncia di questa relazione (ma prima della sua pubblicazione): “Al fine di rendere l'applicazione della nuova legge del processo matrimoniale, a due anni dalla promulgazione, causa e motivo di salvezza e pace per il grande numero di fedeli feriti nella loro situazione matrimoniale, ho deciso, in ragione dell'ufficio di Vescovo di Roma e Successore di Pietro, di precisare definitivamente alcuni aspetti fondamentali dei due *Motu proprio*, in particolare la figura del Vescovo diocesano come giudice personale ed unico nel Processo brevior. Da sempre il Vescovo diocesano è *Iudex unum et idem cum Vicario iudiciali*; ma poiché tale principio viene interpretato in maniera di fatto escludente l'esercizio personale del Vescovo diocesano, delegando quasi tutto ai Tribunali, stabilisco di seguito quanto ritengo determinante ed esclusivo nell'esercizio personale del Vescovo diocesano giudice: 1. Il Vescovo diocesano in forza del suo ufficio pastorale è giudice personale ed unico nel processo brevior. 2. Quindi la figura del Vescovo-diocesano-giudice è l'architrave, il principio costitutivo e l'elemento discriminante dell'intero processo brevior, istituito dai due *Motu proprio*. 3. Nel processo brevior sono richieste, *ad validitatem*, due condizioni inscindibili: *l'episcopato* e *l'essere capo di una comunità diocesana di fedeli* (cfr can 381 § 2). Se manca una delle due condizioni il processo brevior non può aver luogo. L'istanza deve essere giudicata con il processo ordinario. 4. La competenza esclusiva e personale del Vescovo diocesano, posta nei criteri fondamentali del processo brevior, fa diretto riferimento alla ecclesiologia del Vaticano II, che ci ricorda che solo il Vescovo ha già, nella consacrazione, la pienezza di tutta la potestà che è *ad actum expedita*, attraverso la *missio canonica*” (Communicationes, 49 [2017] 277-278).

E quindi, il Vescovo chiamato a decidere della causa di nullità del fedele sarà quello del luogo della celebrazione del matrimonio, o del domicilio o quasi domicilio dell'una o dell'altra parte, o – infine – il Vescovo del luogo dove dovrà raccogliersi la maggior parte delle prove¹⁷. Con specifico riguardo a quest'ultimo titolo di competenza, va osservato che, nel caso particolare del processo più breve, questo sarà, sicuramente, il titolo meno frequente, eccezione fatta per quelle limitate ipotesi in cui i testimoni abitino lontano dal domicilio delle parti.

Benché questi titoli di competenza siano equivalenti, si dovrà privilegiare, se più fossero i Vescovi tutti ugualmente competenti in un caso determinato, il criterio della prossimità tra il giudice (in questo caso il Vescovo) e le parti¹⁸.

1.3. *Gli uffici d'aiuto per il Vescovo*

Oltre alla struttura di cui il Vescovo disponga nella propria diocesi, su scala sia diocesana sia parrocchiale, sia di aggregazioni di parrocchie, per l'indagine pregiudiziale o pastorale¹⁹, il Vescovo ha bisogno di specifici ausili per poter applicare il processo più breve nella sua diocesi: occorre, infatti, almeno un istruttore, un assessore, un difensore del vincolo ed un notaio.

1.3.1. *Il Vicario giudiziale*

In condizioni ideali, il Vescovo avrà il proprio tribunale diocesano. In questo caso, il Vicario giudiziale del tribunale riceverà i libelli, e una volta deciso, alle condizioni e con le modalità di seguito illustrate, l'applicazione del processo più breve in un caso determinato, si potrà andar avanti con i passi successivi.

Se il Vescovo non ha e, nell'immediato, non può costituire il tribunale diocesano, ma ha invece un Vicario giudiziale, sarà questo Vicario giudiziale a ricevere il libello e, in presenza delle condizioni necessarie e in conformità ai criteri stabiliti dal Vescovo diocesano, avvierà la causa al processo più breve²⁰.

Se il Vescovo non ha nella diocesi un Vicario giudiziale, il Vescovo avrà ancora la possibilità di affiancarsi una persona qualificata (possibilmente chierico, ma anche un laico con titolo ed esperienza) della propria diocesi, o anche chiedere un sacerdote titolato di un'altra diocesi, che possa assisterlo nella decisione di indirizzare

¹⁷ Cf. *Mitis Index*, can. 1672.

¹⁸ Cf. art. 7 § 1 RP.

¹⁹ Cf. artt. 2-5 RP.

²⁰ Cf. *Sussidio applicativo*, cit., 9.

una causa al processo più breve²¹. Nella situazione estrema di non poter contare neppure sull'aiuto di un sacerdote di un'altra diocesi, il Vescovo potrà ancora rimettere l'istruzione del processo più breve a un tribunale viciniore, in modo tale che i fedeli abbiano sempre la possibilità di affidarsi al proprio Vescovo che deciderà la loro causa di nullità con il processo più breve²². In tutti questi casi di mancanza del Vicario giudiziale nella diocesi, il libello sarà presentato al Vescovo²³.

1.3.2. *L'istruttore*

L'istruttore, in principio nominato dal Vicario giudiziale caso per caso²⁴, è colui che è incaricato di raccogliere le prove nella sessione istruttoria e, una volta raccolte le difese delle parti e le osservazioni del Difensore del vincolo, di consegnare la causa al Vescovo, per lo studio e decisione. Non si richiedono speciali requisiti, ma è evidente che l'importanza del suo compito richiede esperienza e prudenza. Niente impedisce al Vicario giudiziale di nominare se stesso come istruttore, in alcune o in tutte le cause, sempre nel rispetto del criterio della vicinanza, che richiede che sia nominato, per quanto possibile, un istruttore della diocesi di origine della causa²⁵.

Maggiori dettagli sul compito dell'istruttore e sul modo di svolger l'incarico si presenteranno più avanti, durante la spiegazione della dinamica del processo più breve.

1.3.3. *L'assessore*

Il Vicario giudiziale deve anche nominare, per ogni causa da trattare col processo più breve, un assessore. I requisiti per gli assessori che aiutano, con la loro consulenza, il Vescovo nello studio del caso prima della decisione, sono stabiliti nei canoni sul foro competente e i tribunali.

Si richiede che siano «di vita specchiata, esperti in scienze giuridiche o umane»²⁶, senza altre precisazioni; potranno essere non solo canonisti o giuristi, ma anche psichiatri, psicologi, consultori psicologici o esperti in altre discipline, secondo le necessità, conforme alla materia, di ogni causa.

²¹ Cf. *Ibid.*, 2.2-2.3, 19.

²² Cf. *Ibid.*, 2.4, 19.

²³ Cf. *Ibid.*, 2.2-2.4, 19.

²⁴ Cf. *Mitis Iudex*, can. 1685.

²⁵ Cf. art. 16 RP.

²⁶ *Mitis Iudex*, can. 1673 § 4.

1.3.4. *Il Difensore del vincolo e il notaio*

Aver conservato la via giudiziale anche nel processo più breve, «non perché lo imponga la natura della cosa, ma piuttosto lo esiga la necessità di tutelare in massimo grado la verità del sacro vincolo»²⁷, rende necessario l'intervento del Difensore del vincolo. Infatti, ricordando il requisito dell'accordo tra le parti nella richiesta della nullità (o sin dall'inizio, o in un momento successivo, non negando l'altro il proprio consenso all'iniziativa assunta dall'altra parte), sarà la presenza del Difensore del vincolo in tutte le fasi del processo a garantire il contraddittorio, presenza per altro necessaria per la validità degli atti²⁸.

I requisiti del Difensore del vincolo sono stabiliti dalle leggi vigenti: possono essere chierici o laici, e devono essere di integra fama, dottori o licenziati in diritto canonico e di provata prudenza e sollecitudine per la giustizia²⁹.

Anche l'intervento del notaio è necessario nel processo più breve, in modo tale che dovranno ritenersi nulli tutti gli atti non sottoscritti da lui³⁰. Non si richiedono speciali qualità per il notaio, oltre a quanto già stabilito per tutti i notai della curia: integra reputazione e al di sopra di ogni sospetto³¹.

1.3.5. *L'aiuto della Conferenza episcopale*

Le Conferenze episcopali sono state sollecitate dal Pontefice ad offrire il loro contributo per la *conversione* delle strutture ecclesiastiche già richiesta nell'Esortazione Apostolica *Evangelii gaudium*³², nel pieno rispetto del diritto dei Vescovi ad organizzare la potestà giudiziale nella propria Chiesa particolare; altresì, sono state anche incoraggiate a stimolare e aiutare i Vescovi per ripristinare la vicinanza tra il giudice e i fedeli³³. Questo acquisisce un significato speciale nell'applicazione del processo più breve, ove emerge la vicinanza del fedele con il proprio Pastore che esercita in modo personale la sua potestà giudiziale in favore del bene salvifico del proprio gregge.

²⁷ *Mitis Iudex*, Proemio.

²⁸ Cf. can. 1433.

²⁹ Cf. can. 1435.

³⁰ Cf. can. 1437 § 1.

³¹ Cf. can. 483 § 2.

³² Cf. FRANCESCO, Esortazione Apostolica *Evangelii gaudium*, n. 27.

³³ Cf. *Mitis Iudex*, Proemio, VI.

2. Quando: le condizioni necessarie

Le condizioni che permettono al Vescovo di emettere in breve tempo una sentenza di nullità con questo processo sono due, e devono essere presenti simultaneamente.

In primo luogo, ci vuole l'accordo di entrambe le parti per presentare la causa per uno o più capi di nullità. Inoltre, occorre anche che si tratti di una nullità evidente, che può essere provata facilmente, con prove da raccogliersi senza complicazioni. Dice espressamente la norma:

«1° la domanda sia proposta da entrambi i coniugi o da uno di essi, col consenso dell'altro;

2° ricorrano circostanze di fatti e di persone, sostenute da testimonianze o documenti, che non richiedano un'inchiesta o un'istruzione più accurata, e rendano manifesta la nullità»³⁴.

2.1. *L'accordo tra le parti*

Questa condizione è sufficientemente chiara. Tuttavia, non appare superfluo insistere sul fatto che non è una condizione che possa essere considerata presunta, ma che sempre deve constare espressamente.

Sono previsti due modi diversi perché le parti manifestino il loro accordo. Primo: che la domanda di nullità sia presentata da entrambe le parti. Secondo: che la domanda di nullità sia presentata da una sola parte, ma con il consenso espresso dell'altra, tanto per quanto riguarda la stessa domanda, tanto per quanto riguarda il processo da applicarsi, e cioè il più breve davanti al Vescovo. Si suppone che il consenso includa anche la menzione del capo o dei capi di nullità per cui si accusa la validità del matrimonio.

2.2. *Evidenza della nullità*

Oltre all'accordo delle parti, perché si possa applicare il processo più breve è necessario che «ricorrano circostanze di fatti e di persone, sostenute da testimonianze o documenti, che non richiedano un'inchiesta o un'istruzione più accurata, e rendano

³⁴ *Mitis Iudex*, can. 1683.

manifesta la nullità»³⁵.

Questa condizione, certo, non può essere intesa come se nel libello si dovesse trovare già in forma completa la prova della nullità. Significa invece che nel libello si devono indicare le circostanze di fatti e di persone che, provate tramite le deposizioni delle parti e dei testimoni, come anche con i documenti presentati, rendano evidente e chiara la nullità del matrimonio, nel caso.

Normalmente queste circostanze di fatti e di persone dovranno già essere state individuate nell'indagine previa, che dovrebbe consentire di distinguere tra i casi nei quali si sospetti la possibilità di una nullità del vincolo, e quelli in cui la prova sia facile e la nullità si presenti evidente.

Le Regole procedurali, del resto, hanno già indicato alcune di queste circostanze che possono rendere evidente una nullità³⁶. Ciò non deve esser interpretato in un modo quasi automatico, come se, alla sola presenza di alcune di queste circostanze, si potesse già dichiarare la nullità del vincolo. Certo, «*queste circostanze di fatto non sono nuovi capi di nullità*. Si tratta, semplicemente, di situazioni che la giurisprudenza ha da tempo enucleato come *elementi sintomatici di invalidità del consenso nuziale*, che possono essere facilmente comprovate da testimonianze o documenti di pronta reperibilità»³⁷. Si tratta, perciò, di un utile elenco indicativo, che presenta dei casi nei quali, alla luce della giurisprudenza rotale, è possibile trovarsi davanti a nullità evidenti.

Lo stesso Legislatore, il 12 marzo 2016 parlando ai numerosi partecipanti di tutto il mondo al corso di formazione sul nuovo processo matrimoniale e sulla procedura *super rato*, organizzato dalla Rota Romana, dopo il discorso scritto, continuava dicendo a voce: «Un mese fa ho ricevuto una chiamata telefonica di un Vescovo, non dall'Italia. Mi disse: “Sono in difficoltà perché c'è una ragazza che era sposata, io credevo soltanto civilmente, invece era anche sposata in chiesa e poi divorziata; e ora tutto è preparato per il matrimonio da celebrare tra quindici giorni. Adesso lei mi dice: “Io mi sono sposata in chiesa, perché ero incinta e i genitori mi hanno detto di farlo, poi il matrimonio è subito fallito e l'anno dopo ho divorziato”. “Mi dica Padre Santo - mi ha detto questo Vescovo - cosa devo fare?” Io ho risposto “hai fatto qualcosa?”. “Sì, mi ha risposto, ho parlato con i genitori e mi hanno detto che è vero. Che loro hanno forzato questo matrimonio”. Ho detto a questo Vescovo: “Chiama un sacerdote della tua diocesi che sia esperto in diritto canonico, che sia giudice e che ti

³⁵ *Mitis Iudex*, can. 1683, 2°.

³⁶ Cf. art. 14 § 1 RP.

³⁷ *Sussidio applicativo*, cit., 3.1.b, 32.

aiuti. Chiama un altro anch'egli esperto in diritto canonico, e che funga da difensore del vincolo. E poi tu decidi la nullità, se le cose stanno così. Tu sei il giudice". E così ha fatto. Ci sono casi così chiari, chiari con tutte le testimonianze, che possono essere decisi col processo *breviore*, nel quale il Vescovo giudichi, sempre coadiuvato dal Vicario giudiziale o da altro istruttore, anche laico, dall'assessore, e sempre presente il difensore del vincolo»³⁸.

Per evitare possibili confusioni o malintesi, è opportuno offrire almeno una breve spiegazione di queste circostanze e il modo in cui esse possono essere indicative dell'evidenza di una nullità matrimoniale, tenendo conto sin dall'inizio che nessuna di loro può per se stessa essere sufficiente per considerare applicabile il processo più breve, ma solamente nel loro suggerire l'evidenza della nullità, che dovrà essere provata come sempre, in particolare con le deposizioni e i documenti, oltre al già asserito consenso di entrambe le parti per l'applicazione di questo processo, con sentenza del Vescovo.

Prima di tutto, nessuno si deve scandalizzare perché è stato usato un elenco indicativo di circostanze che possano indicare casi di possibili nullità evidenti, come si fa nel già citato art. 14 § 1 RP. Ci sono altri testi, anche nei canoni del Codice, che hanno utilizzato elenchi indicativi. Basti citare il can. 1741, quando presenta le possibili cause per la rimozione di un parroco: «Le cause, per le quali il parroco può essere legittimamente rimosso dalla sua parrocchia, sono principalmente queste: [...]». Vediamo adesso queste circostanze:

a) *Quella mancanza di fede che può generare la simulazione del consenso o l'errore che determina la volontà.* In questo caso, la causa della nullità non è la mancanza di fede in quanto tale, ma una mancanza di fede tale che, nel caso particolare, può essere capace di portare uno o entrambi i coniugi ad escludere qualche elemento o proprietà essenziale del matrimonio, o a errare su uno di essi, in modo tale che questo errore determini la volontà dei nubendi.

Si dovrà, pertanto, nel caso, investigare e ponderare il concreto ed effettivo influsso della mondanità della cultura contemporanea su uno o entrambi i coniugi, di modo che nelle specifiche circostanze della loro vita, estranee o contrarie alla fede, faccia sì che il loro consenso non si trovi integrato nel quadro organico di un matrimonio rettamente capito e autenticamente vissuto. La fede illumina l'intelligenza, e questa muove la volontà. L'assenza di fede può essere tale che, per il nubendo, assorbito dalla cultura della mondanità, non ci sia più il modo di includere nella sua volontà l'indissolubilità del matrimonio, o la fedeltà, o il bene della prole. Sarebbe il

³⁸ FRANCESCO, *Mens legislatoris del 12 marzo 2016*, cit., 51.

caso di un vizio di origine del consenso per mancanza della valida intenzione (simulazione o esclusione), o per un grave errore nella comprensione del matrimonio stesso, errore tale da determinarne la volontà³⁹.

Si dovrà quindi, pertanto, in questo caso, applicando il consueto sillogismo probatorio per questi capi di nullità, prestare la dovuta attenzione alle seguenti circostanze: i) la formazione umana e culturale delle persone (ad esempio famiglia atea o materialista), con un forte influsso della mentalità mondana⁴⁰; ii) il contesto dei valori di fede – o la loro assenza – in cui maturò la decisione matrimoniale; iii) la possibile esclusione del coniuge a causa di un soggettivismo chiuso nell'immanenza della ragione o dei sentimenti⁴¹; iv) la percezione del matrimonio come una mera forma di gratificazione affettiva passeggera che spinge i nubendi alla simulazione del consenso, cioè alla riserva mentale circa la stessa permanenza dell'unione o della sua esclusività⁴².

b) *La brevità della convivenza coniugale*. In questo caso, è chiaro che la sola brevità della convivenza coniugale non è per se stessa una causa di nullità, ma si costituisce come un indizio forte di un possibile vizio del consenso, ad esempio a causa dell'esclusione di una proprietà essenziale (indissolubilità, unità), o di qualcuno dei fini del matrimonio (*bonum coniugum, bonum prolis*).

c) *L'aborto procurato per impedire la procreazione*. Come nei casi precedenti, anche qui non è l'aborto in se stesso un motivo o capo di nullità, ma può essere un indizio forte della volontà di uno dei coniugi, o di entrambi, contraria al bene della prole. Se fosse così, non sarà solo un desiderio, ma un atto positivo di volontà per evitare la prole, che si evidenzia nell'aborto procurato, una volta che si è verificata una gravidanza non voluta.

In questo caso sarà doveroso verificare, tramite le deposizioni delle parti, che l'aborto procurato sia stato voluto e promosso dalla ferma volontà di escludere la prole. La deposizione giurata di chi ha procurato l'aborto, gli indizi come ad esempio i metodi contraccettivi applicati in forma abituale, e i documenti come i certificati medici, possono portare alla certezza morale che le parti, o almeno una di loro, celebrarono il matrimonio con la ferma intenzione di escludere la prole in modo perpetuo, ricorrendo all'aborto ogni volta che si fosse verificata una gravidanza non voluta.

d) *L'ostinata permanenza in una relazione extraconiugale al tempo delle*

³⁹ Cf. ID., *Allocuzione alla Rota Romana*, 23 gennaio 2015, in AAS 107 (2015), 183-184.

⁴⁰ Cf. ID., *Esortazione Apostolica Evangelii gaudium*, n. 93.

⁴¹ Cf. *ibid.*, n. 94.

⁴² Cf. *ibid.*, n. 66.

nozze o in un tempo immediatamente successivo. Questa relazione extra coniugale può essere considerata una prova evidente che permette di presumere che non si sia voluto assumere l'obbligo della fedeltà coniugale, soprattutto se tramite le deposizioni delle parti e dei testimoni consti il proposito dei nubendi di non abbandonare la relazione parallela.

Diverse circostanze possono essere indicative della ferma volontà di non voler adempiere l'obbligo della fedeltà, come ad esempio la brevità della convivenza dopo la celebrazione delle nozze, o il rifiuto ai rapporti intimi con il proprio coniuge.

e) L'occultamento doloso della sterilità o di una grave malattia contagiosa o di figli nati da una precedente relazione o di una carcerazione. C'è bisogno di un occultamento doloso della sterilità o di una grave malattia contagiosa (come ad esempio l'AIDS), o l'esistenza di figli nati da una relazione precedente, o di un tempo precedente passato in carcere, e che questo occultamento sia stato perpetrato con la finalità di ottenere dall'altra parte il consenso matrimoniale. Si deve poter dedurre il nesso di causalità tra il dolo e il consenso matrimoniale, in modo tale che possa essere attribuita la celebrazione del matrimonio a un dolo diretto.

La sterilità, anche se dimostrata con documentazione medica idonea, per se stessa non rende nullo il matrimonio, ma può essere una qualità capace di perturbare gravemente il consorzio di vita coniugale, e può costituire, perciò, un capo di nullità, se fosse stata occultata dolosamente.

f) La causa del matrimonio del tutto estranea alla vita coniugale o consistente nella gravidanza imprevista della donna. Si tratta in questo caso delle nozze celebrate con un motivo assolutamente estraneo alla vita coniugale.

Deve trattarsi di una causa totalmente estranea alla vita coniugale, dal momento che il nubendo si propone di raggiungere una finalità diversa da quelle del matrimonio, inteso come una donazione interpersonale tra i coniugi. Si riconosce, ad esempio, la volontà di simulare il consenso, nell'uomo che si vede obbligato a contrarre il matrimonio a causa della gravidanza non voluta e non pianificata della compagna. Deve esser chiaro nel caso che il nubendo esclude l'altra parte come coniuge e pretende con il suo consenso qualcosa di ben diverso dal matrimonio, che per sua natura include la comunione di vita e l'amore tra le parti. Deve essere evidente che la volontà del nubendo non pretende in assoluto il fine del matrimonio, ma solo una sua simulazione, senza intenzione di obbligarsi in nessun modo. Chi, col suo consenso viziato, causa la nullità non vuole che l'apparenza del matrimonio corrisponda alla sua sostanza.

Tra le circostanze che possono confermare la positiva esclusione del matri-

monio nel caso, si possono annoverare la brevità della convivenza coniugale, l'iniziativa della separazione e il divorzio intrapreso dal simulante, così come la stessa introduzione del processo canonico chiedendo la dichiarazione della nullità del matrimonio.

g) *La violenza fisica inferta per estorcere il consenso.* In questo caso, dovrà essere dimostrato con prove incontrovertibili e in modo concludente che la violenza perpetrata contro il coniuge è stata inflitta direttamente con lo scopo di obbligarlo a prestare il consenso matrimoniale. Perciò dovrà essere investigata la condizione di libertà o assenza di libertà nei coniugi rispetto a qualsiasi coazione esterna. Si deve verificare se alla base del consenso esiste un atto umano reale, nato dall'intelligenza e dalla libera volontà del coniuge. Qualsiasi violenza fisica perpetrata contro un coniuge, in realtà, rende nullo il matrimonio, perché la volontà obbligata dalla violenza non ha nessun valore, giacché i fedeli devono essere liberi al momento di scegliere lo stato di vita⁴³.

Perché in un caso di tal genere sia possibile applicare il processo più breve davanti al Vescovo deve essere evidente, tramite le prove proposte, che non ci sia stata la libertà personale del nubendo, o c'era stata ma molto limitata, a causa di una pressione esterna allo stesso nubendo (ad esempio, la violenza fisica da parte dei genitori o altri familiari, a causa di una gravidanza), e che ciò sia documentato (ad esempio con i certificati medici, gli atti della sicurezza pubblica emessi per certificare la violenza subita in data vicina alla celebrazione del matrimonio; le deposizioni delle parti e dei testimoni credibili, come il celebrante delle nozze).

Iniziando dalle conclusioni dell'indagine pastorale o pregiudiziale, il Vicario giudiziale valuterà la sufficienza delle prove presentate per arrivare alla certezza morale necessaria circa la realtà e la verità del caso presentato per l'applicazione del processo più breve davanti al Vescovo.

h) *La mancanza di uso di ragione comprovata da documenti medici.* In questo caso si deve arrivare, tramite i documenti medici o scientifici incontrovertibili (come ad esempio cartelle cliniche, perizie mediche, ecc.), a una certezza senza ombre né dubbi sulla nullità del matrimonio, tramite argomenti che portino all'evidenza dell'incapacità del soggetto per mancanza del sufficiente uso di ragione.

È chiaro, la prova tramite documenti medici, soprattutto perizie psicologiche e psichiatriche, non è facilmente incontrovertibile, anzi, si presta facilmente a discussione ed obiezioni. Il linguaggio delle scienze psicologiche non è come quello della matematica. Per questo motivo, sembra verosimilmente applicabile il processo più

⁴³ Cf. can. 219.

breve davanti al Vescovo soprattutto alle ipotesi di mancanza di sufficiente uso di ragione (contemplato nel can. 1095, 1°), che nei casi in cui si accusa la validità del matrimonio per difetto di sufficiente discrezione di giudizio o incapacità ad assumere gli obblighi essenziali del matrimonio (can. 1095, 2°-3°), giacché in questi ultimi casi la valutazione della prova periziale può arrivare ad essere molto complessa.

Infine, e prima di entrare nelle diverse tappe del processo, bisogna ribadire che le condizioni necessarie per applicare il processo più breve davanti al Vescovo devono applicarsi in un modo equilibrato, distante dai due estremi che ci porterebbero fuori dal buon servizio che i fedeli hanno diritto di aspettarsi da una Chiesa cosciente dei loro bisogni, e fedele alla sua missione. Da una parte, si andrebbe fuori strada se si pretendesse di risolvere tutte le cause di nullità con il processo più breve. Ma, dall'altra parte, si andrebbe anche fuori strada se in modo sistematico si negasse a tutti i fedeli la possibilità del processo più breve, considerando prima di ogni analisi del caso particolare, che non esistono nullità evidenti, perché tutti i casi sono difficili.

3. Come: le tappe del processo

Sarà illustrato, adesso, il percorso tipico del processo più breve per la dichiarazione della nullità di un matrimonio: in special modo, ci si soffermerà sulle sue particolarità, analizzando le novità che lo caratterizzano⁴⁴.

3.1. *L'introduzione della causa*

L'atto introduttivo, comunemente chiamato libello, da presentarsi al Vicario giudiziale o, in suo difetto direttamente al Vescovo competente⁴⁵, oltre agli elementi comuni a tutti i libelli, indicati nel canone 1504, deve includere:

⁴⁴ I paragrafi seguenti devono essere letti alla luce di quanto ha stabilito Papa Francesco il 25 novembre 2017, nel già citato Discorso ai partecipanti nel Corso organizzato dalla Rota Romana: "Il processo brevior non è un'opzione che il Vescovo diocesano può scegliere ma è un obbligo che gli proviene dalla sua consacrazione e dalla *missio* ricevuta. Egli è competente esclusivo nelle tre fasi del processo brevior: - *l'istanza* va sempre indirizzata al Vescovo diocesano; - *l'istruttoria*, come ho già affermato nel discorso del 12 marzo dello scorso anno al Corso presso la Rota Romana, il Vescovo la conduca «sempre coadiuvato dal Vicario giudiziale o da altro istruttore, anche laico, dall'assessore, e sempre presente il difensore del vincolo». Se il Vescovo fosse sprovvisto di chierici o laici canonisti, la carità, che distingue l'ufficio episcopale, di un vescovo viciniore potrà soccorrerlo per il tempo necessario. Inoltre ricordo che il processo brevior deve chiudersi abitualmente in una sola sessione, richiedendosi come condizione imprescindibile l'assoluta evidenza dei fatti comprovanti la presunta nullità del coniugio, oltre al consenso dei due sposi. - la *decisione* da pronunciare *coram Domino*, è sempre e solo del Vescovo diocesano" (Communicationes, 49 [2017] 278, n 5).

⁴⁵ Cf. *Mitis Iudex*, cann. 1676 § 1; *Sussidio applicativo*, cit., 2.2-2.4, 19.

1° una esposizione breve, integra e chiara dei fatti sui quali si fonda la domanda;

2° un elenco delle prove che possano essere immediatamente raccolte dall'istruttore, senza ulteriori o speciali difficoltà;

3° i documenti che fungeranno come prova nella causa⁴⁶.

Se il libello fosse stato depositato da una parte senza la richiesta di trattare la causa nella modalità del processo più breve, ma il Vicario giudiziale ritenesse possibile l'applicazione di questo processo, non si dovrebbe limitare a notificare il libello all'altra parte e al Difensore del vincolo, ma dovrebbe anche invitare la parte che non ha firmato il libello ad esprimersi sulla sua volontà di associarsi alla domanda e a partecipare al processo. In caso affermativo, deve anche chiedere, se fosse il caso, alle parti, di integrare il libello con tutti gli elementi richiesti per il processo più breve, in modo che si abbia l'esposizione breve, integra e chiara dei fatti sui quali fonda la domanda, e l'elenco delle prove che possano essere immediatamente raccolte dall'istruttore⁴⁷.

Il Vicario giudiziale che ha ammesso il libello, o chi fa le sue veci, come detto sopra, in un solo decreto deve:

a) determinare la formula del dubbio;

b) nominare l'istruttore e l'assessore;

c) citare le parti, il Difensore del vincolo e i testimoni, per la sessione di raccolte delle prove, da celebrarsi entro il termine di trenta giorni⁴⁸.

L'evidenza della nullità, una delle condizioni necessarie per avviare il processo più breve, dovrebbe trovare la sua corrispondenza in una formula del dubbio semplice e lineare, con uno o eventualmente due capi di nullità, e in questo caso compatibili.

Il Vicario giudiziale, come si è già detto, può nominare se stesso come istruttore, ma per quanto possibile, dovrebbe nominarne uno che sia della stessa diocesi di origine della causa⁴⁹.

3.2. *L'istruzione e la discussione della causa*

Se le parti non hanno ancora presentato i quesiti per le deposizioni di loro

⁴⁶ Cf. *Mitis Iudex*, can. 1684.

⁴⁷ Cf. art. 15 RP.

⁴⁸ Cf. *Mitis Iudex*, can. 1685.

⁴⁹ Cf. art. 16 RP.

stessi e dei testimoni, hanno il diritto di farlo sino a tre giorni prima della sessione prevista per tale incombente; ciò vale anche per il Difensore del vincolo, in quanto anche lui è “parte” nel processo, parte pubblica. Questo permetterà all’istruttore di preparare gli interrogatori che effettivamente si svolgeranno, integrando quanto sia necessario ed evitando ripetizioni inutili⁵⁰.

Una particolarità dell’istruttoria nel processo più breve, conseguenza della sessione possibilmente unica, consiste nella possibilità della presenza non solo degli avvocati, ma anche delle parti, nell’escussione dell’altra parte e dei testi, a meno che particolari circostanze determinino l’istruttore a decidere diversamente⁵¹. Questa disposizione si giustifica facilmente considerando l’accordo delle parti nella presentazione della causa di nullità, e nella sua evidenza.

Nella sessione istruttoria, le risposte delle parti e dei testimoni saranno trascritte dal notaio, sotto indicazione dell’istruttore, ma dovrà farlo sempre in modo sommario, e solo per quanto riguarda la sostanza della causa e con riferimento a tutto quanto sia utile per risolverla, rispondendo al dubbio formulato sulla validità del matrimonio⁵². Solo nel caso in cui non fosse possibile svolgere l’istruttoria in una sola sessione, l’istruttore potrà determinare che sia più di una, tenendo conto sempre della natura più breve di questo processo⁵³.

Finita la raccolta delle prove, e senza che ci sia il bisogno di una sua esplicita pubblicazione (perché le parti, e i loro avvocati se partecipano nel processo, sono stati presenti nella sessione), l’istruttore deve fissare il termine di quindici giorni entro i quali il Difensore del vincolo deve presentare le sue osservazioni, e le parti possono presentare le loro difese. È chiara la differenza, dovuta alla diversa posizione nel giudizio: per il Difensore del vincolo è un obbligo, giacché il suo è l’ufficio pubblico di difesa del bene pubblico, mentre per le parti è un diritto, che permette di spiegare ancora, se fosse necessario, le ragioni esposte nel libello, e provate nella sessione istruttoria, a favore della dichiarazione della nullità⁵⁴.

3.3. *La decisione della causa*

Il Vescovo diocesano che deve pronunciare la sentenza si determina tramite il luogo in base al quale è stata stabilita la competenza del tribunale, conforme al can.

⁵⁰ Cf. art. 17 RP.

⁵¹ Cf. art. 18 § 1 RP.

⁵² Cf. art. 18 § 2 RP.

⁵³ Cf. *Mitis Iudex*, can. 1686.

⁵⁴ Cf. *ibid.*

1672, anche nel caso della causa istruita da un tribunale interdiocesano⁵⁵. Se vi fosse più di un Vescovo ugualmente competente, si dovrà privilegiare, per quanto possibile, il principio della prossimità tra le parti e il giudice⁵⁶.

Tenendo conto dei criteri esposti nel Proemio e del testo della norma, nonché delle Regole procedurali, non sembra che la sentenza possa essere delegata. Questo processo è stato affidato al Vescovo come ufficio capitale della Chiesa particolare. Se si pensasse alla delega a uno o a diversi Vescovi ausiliari di una diocesi molto grande, con una grande quantità di fedeli, sarebbe doveroso chiedere una facoltà speciale alla Santa Sede⁵⁷.

L'istruttore deve consegnare al Vescovo gli atti della causa. Dopo un primo studio, il Vescovo deve consultare sia l'istruttore sia l'assessore, insieme o in riunioni separate. Sarebbe utile che, sia l'istruttore sia l'assessore, consegnino per iscritto le loro osservazioni, e nella riunione con il Vescovo si dispongano a chiarire tutti gli aspetti o i dubbi da lui sollecitati.

Nella ponderazione delle prove, il Vescovo dovrà tener uno sguardo penetrante ma positivo sulla confessione giudiziale e sulle dichiarazioni delle parti che, sostenute da eventuali testi sulla credibilità delle stesse, possono avere valore di prova piena, da valutarsi in relazione con tutti gli indizi e ammenicoli, sempre che non vi siano altri elementi che le confutino⁵⁸. Dovrà tener in speciale considerazione, inoltre, la dichiarazione di un teste qualificato che deponga su cose fatte d'ufficio, o quando le circostanze di fatti o di persone lo suggeriscano, giacché possono fare fede piena⁵⁹.

Infine, il Vescovo deve esaminare le osservazioni del Difensore del vincolo e le difese delle parti. Se, compiuto il dovuto approfondimento delle argomentazioni, il Vescovo arriva alla certezza morale della nullità del matrimonio, dovrà emettere la sentenza. Nel caso contrario, non essendo possibile concludere il processo più breve con una sentenza negativa ("*non constat*"), con un decreto dovrà rimettere la causa al processo ordinario⁶⁰.

La sentenza, che conterrà la dovuta motivazione ed argomentazione, deve es-

⁵⁵ Si deve tener conto di quanto detto da Papa Francesco in data posteriore a questa relazione, il 25 novembre 2017, nel Discorso ai partecipanti nel Corso organizzato dalla Rota Romana: "Affidare l'intero processo brevior al tribunale interdiocesano (sia del *viciniore* che di più diocesi) porterebbe a snaturare e ridurre la figura del Vescovo padre, capo e giudice dei suoi fedeli a mero firmatario della sentenza" (Communicationes, 49 [2017] 278, n 5).

⁵⁶ Cf. art. 19 RP.

⁵⁷ Cf. *Sussidio applicativo*, cit., 3.3, 40-41.

⁵⁸ Cf. can. 1678 § 1.

⁵⁹ Cf. can. 1678 § 2.

⁶⁰ Cf. *Mitis Iudex*, can. 1687 § 1.

sere notificata alle parti al più presto, ordinariamente entro un mese dal giorno della decisione. Deve essere sottoscritta dal Vescovo, ma questo non impedisce che la sua stesura possa essere da lui stesso affidata ad un altro, anche all'assessore o all'istruttore, o a entrambi, con le opportune indicazioni in merito all'argomentazione che lo hanno portato alla certezza morale sulla nullità⁶¹.

È compito del Vescovo stabilire, nel rispetto della volontà espressa dalle parti, il modo di pronunziare la sentenza, rispettando sempre la forma scritta. Forse si è pensato nella possibilità di una pronuncia fatta con qualche formalità, anche liturgica, in alcuni casi e nelle condizioni anche opportune⁶².

3.4. *Le impugnazioni e l'esecuzione della sentenza*

La sentenza del Vescovo ammette appello, anche se, nella pratica, a motivo dello stesso accordo tra le parti (condizione del processo più breve) può ben immaginarsi che si tratterà di una possibilità rara, nella sua concretezza. In primo luogo, perché la sentenza del Vescovo può essere solo affermativa, ed entrambe le parti hanno chiesto insieme, o almeno una col consenso dell'altra, la dichiarazione della nullità, e non sembra logico che siano loro ad appellare la decisione che dà ragione alla loro richiesta. In secondo luogo, perché avendo il Difensore del vincolo partecipato in tutto il processo, sin dall'inizio, e anche con le sue osservazioni finali, va osservato che, se ci fossero state particolari difficoltà da lui presentate contro l'evidenza della nullità nel caso, il Vescovo avrebbe avuto l'opportunità di prenderle in considerazione e ponderarle, e avrebbe potuto fermare la causa, senza emettere la sentenza, rinviandola al processo ordinario. Il Vescovo dovrebbe giungere alla sentenza solo nel caso in cui sia possibile confutare con la sua argomentazione le osservazioni ragionevolmente proposte dal Difensore del vincolo. Ciononostante, nel rispetto del dovuto processo giudiziale rimane aperta la valvola di sicurezza dell'appello, anche contro la sentenza del Vescovo.

La sentenza del Vescovo diocesano si appella dinanzi al Metropolita o alla Rota Romana. Se si tratta della sentenza di un Metropolita, si appella al Vescovo suffraganeo più antico nella nomina⁶³, o alla Rota Romana⁶⁴. Se la sentenza è stata

⁶¹ Cf. art. 20 RP; *Sussidio applicativo*, cit., 40-41.

⁶² Cf. *Mitis Iudex*, can. 1687 § 2 e art. 20 RP.

⁶³ Alla luce della discussione dei testi paralleli durante la redazione del Codice, non è possibile condividere la risposta particolare (non autentica) del Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi del 13 ottobre 2015 (Prot. N. 15155/2015). Cf. *Communicationes* 14 (1982) 220.

⁶⁴ Stabili Papa Francesco, in data posteriore a questa relazione, il 25 novembre 2017, nel Discorso ai partecipanti nel Corso organizzato dalla Rota Romana: "Quanto alla competenza, nel riceve-

emessa da un altro Vescovo non soggetto a nessuna autorità al di sotto del Romano Pontefice (com'è il caso degli Arcivescovi di Arcidiocesi prive di diocesi suffraganee), l'appello si presenta al Vescovo da lui stabilito in forma stabile o alla Rota Romana⁶⁵.

Se è evidente che l'appello è meramente dilatorio, il Metropolita o qualsiasi altro tra i Vescovi appena accennati, o il Decano della Rota Romana se l'appello è stato presentato a questo Tribunale, deve rigettarlo immediatamente. Se, invece, l'appello è ammesso, la causa deve essere inviata all'esame ordinario di secondo grado⁶⁶.

Conclusione

In questa relazione abbiamo avuto davanti agli occhi non una legge quadro o direttiva, che ci indica un nuovo processo, più breve, da applicarsi secondo criteri soggettivi, dipendenti dall'opinione soggettiva (e forse anche variabile) degli operatori del diritto, ma una legge precisa, impegnativa e obbligatoria, che offre uno strumento concreto, al servizio del bene delle anime, «che deve sempre essere nella Chiesa legge suprema»⁶⁷. Questo processo, allora, è da applicarsi ogni volta in cui le condizioni della richiesta congiunta delle parti e l'evidenza della nullità permettono di rispondere ai fedeli, con la decisione del Vescovo, Pastore e capo della Chiesa particolare, nel tempo più breve possibile. Il Signore permetta a tutti noi, “servi inutili”⁶⁸, di essere strumenti adeguati per aiutare i Vescovi a rispondere con prontezza a questo bisogno dei fedeli, giacché per il loro servizio sono stati chiamati al ministero apostolico.

re l'appello contro la sentenza affermativa nel processo brevior, del Metropolita o del Vescovo indicato nel nuovo can. 1687, si precisa che la nuova legge ha conferito al Decano della Rota una *potestas decidendi* nuova e dunque costitutiva sul rigetto o l'ammissione dell'appello” (Communicationes, 49 [2017] 279, n. 9).

⁶⁵ Cf. *Mitis Iudex*, can. 1687 § 3.

⁶⁶ Cf. *Mitis Iudex*, can. 1687 § 4.

⁶⁷ Can. 1752.

⁶⁸ Lc 17, 10.